

ODG: 279

PG n.: 161731/98

Data Seduta: 21/12/1998

Data inizio vigore: 08/01/1999

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

Odg. 199 Pg n. 226949/09 Data Seduta 05/10/09 Data inizio vigore 17/10/09 Testo totalmente consolidato

Odg n. 75 Pg n. 290024/2011 Data Seduta 16/01/2012 Data inizio vigore 28/01/2012 Testo totalmente consolidato.

Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari.

INDICE:

Titolo I- disposizioni generali

Art.1 Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Art.2 Insegne di esercizio

Art.3 Cartelli pubblicitari

Art.4 Tende solari

Art.5 Altri mezzi pubblicitari

Art.6 Limitazioni generali

Titolo II- procedura amministrativa

Art.7 Obbligo di autorizzazione

Art.8 Domande di autorizzazione

Art.9 Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Art.9bis Autorizzazione delle insegne in lingua straniera

Titolo III- insegne di esercizio e mezzi pubblicitari assimilati

Art.10 Classificazione delle insegne di esercizio

Art.11 Insegne luminose e non

Art.12 Collocazione delle insegne

Art.13 Localizzazione delle insegne

Art.14 Limiti particolari all'installazione di insegne

Art.15 Rinvio ad atti amministrativi

Art.16 Cartellonistica

Art.17 Condizioni per l'installazione degli altri mezzi pubblicitari

Art.18 limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

Titolo IV- Transitorie e finali

Art.19 Verifiche periodiche e revoche

Art.20 Rimozione dei mezzi abusivi

Art.21 Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

Art.22 Norme transitoria

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Bologna e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne, targhe e pannelli d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari e altri mezzi pubblicitari, che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

2. Il territorio comunale è suddiviso in centro storico, costituito dalla zona compresa entro i viali di circonvallazione, centro abitato delimitato ai sensi del Codice della strada e definito con apposito atto deliberativo della Giunta comunale, e rimanente parte.

Art. 2- Insegne di esercizio

1. Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Art. 3- Cartelli pubblicitari

1. Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio di una qualsivoglia attività.

Art. 4- Tende solari

1. Per tendoni o tende solari si intendono solo quelli (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Art. 5- Altri mezzi pubblicitari

1. Per altri mezzi pubblicitari si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività di qualsiasi natura essa sia.

2. Fra essi sono annoverate in particolare le preinsegne, che sono finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, presente sul territorio del Comune, dove si esercita una determinata attività, installate in modo da facilitarne il reperimento e situate nel raggio di 5 km. dalla medesima. Le preinsegne, le cui caratteristiche sono definite nella relativa scheda tecnica da approvarsi con atto della Giunta comunale, non possono essere installate nel centro storico né in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale.

3. Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale, mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

Art. 6 - Limitazioni generali

1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito.

2. E' assolutamente esclusa l'installazione di cartelli all'interno del centro abitato; gli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli affissivi, similari e i cosiddetti elementi di arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, e da quelli autorizzati in via assolutamente temporanea, non sono ammessi nel centro storico né in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale.

3. Gli impianti affissivi e similari non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4.5 metri. Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata.

5. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, similari e i cosiddetti elementi di arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, collocati parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri; gli impianti affissivi e similari di superficie utile superiore ai 7 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri. misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva o similare. Gli impianti pubblicitari, affissivi, similari e i cosiddetti elementi di arredo urbano devono distare almeno 5 m. dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.

6. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

7. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

8. Nel centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale, lungo le vie o in prossimità di esse, ad esclusione degli impianti similari affissivi e dei cosiddetti elementi di

arredo urbano, è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.

9. Nel centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapedonali.

10. Gli standardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto sotto i portici in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili; le relative caratteristiche sono determinate con atto della Giunta comunale.

11. L'esposizione di striscioni recanti pubblicità commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4.5 metri.

TITOLO II- PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 7- Obbligo di autorizzazione

1. Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzipubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Art. 8- Domande di autorizzazione

1. Le domande di cui al precedente articolo 7 giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione.

2. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.

3. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

Art. 9- Efficacia delle autorizzazioni e revoche

1. Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche basate sulle caratteristiche stabilite con atto della Giunta comunale. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni con possibilità di rinnovo in base ad istanza o comportamento concludente: esse sono

rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

2. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

9bis- Autorizzazione delle insegne in lingua straniera

1. A decorrere dal 01/01/2012 non sono autorizzabili insegne con scritte in lingua straniera che non siano accompagnate da contestuale traduzione letterale in italiano.

2. Chi richiede l'autorizzazione per un'insegna con testi in lingua diversa dall'italiano deve allegare all'istanza di autorizzazione una apposita dichiarazione contenente la traduzione letterale in italiano del messaggio contenuto nell'insegna; questa traduzione deve essere inserita nella medesima insegna accanto alla scritta in lingua straniera in modo tale che le dimensioni del testo in italiano all'interno dell'insegna siano immediatamente riconoscibili per dimensioni e carattere.

3. Non sono soggette ad obbligo di traduzione le scritte relative a vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua italiana e come tali recepite nei più autorevoli dizionari di italiano.

4. Le insegne non in lingua italiana ad oggi già autorizzate devono essere adeguate alla presente disposizione entro e non oltre il 31/12/2012. A tal fine entro tale scadenza il titolare dell'insegna dovrà ottenere una nuova autorizzazione per l'integrazione o la sostituzione dell'insegna precedentemente autorizzata ma non più in regola alla luce del nuovo requisito di cui al comma 1. Per il rilascio di questa autorizzazione si rinvia a quanto previsto in via generale al comma 1. In mancanza di detto adeguamento l'autorizzazione decadrà automaticamente in data 01/01/2013.

TITOLO III- INSEGNE D'ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI ASSIMILATI

Art. 10- Classificazione delle insegne d'esercizio

1. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili quanto alla loro consistenza fisica possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, targhe, pannelli, fili di neon, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.

Art. 11- Insegne luminose e non

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si suddividono inoltre in due tipi definiti a seconda che siano luminosi o non luminosi:

A) LUMINOSI

1) filo neon

- 2) filo neon con sottofondo
- 3) scatolare con luce diretta
- 4) scatolare con luce schermata
- 5) plafoni luminosi
- 6) altri tipi

B) NON LUMINOSI

Insegne, targhe, pannelli o iscrizioni dipinti o a rilievo, vetrofanie o vetrografie che non costituiscano fonte di luce o che non siano illuminati da sorgenti esterne.

Art. 12- Collocazione delle insegne

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione nel seguente modo:

- A) FRONTALI
- A) A BANDIERA ORIZZONTALE
- B) A BANDIERA VERTICALE
- D) A TETTO, SU PENSILINA

2. Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20.

Art. 13- Localizzazione delle insegne

1. Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo vetrina o nel sopralluce dell'esercizio al quale si riferisce.

2. Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; quando il rivestimento di quest'ultimo sia diverso dall'intonaco non potranno essere autorizzate insegne a cassetto.

Art. 14- Limiti particolari all'installazione di insegne

1. In tutto il territorio comunale non è di regola ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera poste su pareti degli edifici, fuori o sottoportico.

2. Possono fare eccezione - ma non nel sottoportico, salvo nelle vie o piazze a prevalente vocazione commerciale - insegne a bandiera relative a farmacie, alberghi, ristoranti, pizzerie o simili, locali di ritrovo o di divertimento (cinematografi, sale da ballo, discoteche, e servizi a rilevante attività notturna). In tali casi tuttavia, l'insegna, a bandiera esclusivamente verticale, dovrà essere realizzata o a filo di neon o a lettere scolorate separate, con oggetto non superiore a centimetri 50, o a centimetri 75 per strade di larghezza superiore a metri 5.
3. Le insegne che saranno poste all'esterno degli edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno avere altezza minima di metri 3 dal suolo.
4. Le insegne all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.
5. Al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse soltanto insegne di esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici stessi.
6. Le insegne e le tende aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva: in tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.
7. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari a sé stanti inclusi nelle vetrine degli esercizi, la loro collocazione è ammissibile solo in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.
8. La collocazione di insegne su pali non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti - le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempreché l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale.
9. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.
10. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

Art. 15- Rinvio ad atti amministrativi

1. La tipologia, i colori, gli eventuali messaggi commerciali e i luoghi di possibile installazione di tende solari sono determinati con atto della Giunta comunale.

Art. 16- Cartellonistica

1. La cartellonistica stradale è così classificata:

a) secondo la funzione (posters affissivi o luminosi, cartelli o altri mezzi pubblicitari)

a1) pubblicitari specifici di attività e produzione locale;

a2) pubblicitari in genere;

a3) informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi locali, attività, ecc.

Per informativi ed ubicazionali devono intendersi i cartelli o gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o di edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale, ecc.

b) secondo le caratteristiche tecniche:

1) con sorgente di luce propria: luminosi

2) con sorgente di luce esterna: illuminati

3) senza luce.

2. Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:

- a parete;

- isolato.

3. I cartelli isolati possono essere monofacciali, bifacciali o polifacciali.

Art. 17- Condizioni per l'installazione degli altri mezzi pubblicitari

1. La dimensione massima consentita per i mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati 4. Fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che non possono eccedere le dimensioni fissati dal vigente Regolamento al Codice della strada.

2. Devono essere usati materiali non deperibili: sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone.

3. Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.

4. Nel caso di recinzioni per cantieri e simili sono ammesse, nel rispetto dei limiti fissati in via generale dal piano per l'installazione degli impianti pubblicitari, le collocazioni di posters per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 6 per 3, nonché di tabelle affissive nel formato standard di centimetri 140 per 200; l'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei

lavori.

5. La larghezza totale netta dei supporti affissivi, che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono; ciascun supporto affissivo dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo rilasciato, all'atto dell'autorizzazione, dall'Amministrazione comunale.

6. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla Legge 1497/39 o soggette ai vincoli della Legge 1089/39 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici.

7. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39, o immobili ricadenti in zone vincolate dalla Legge 1497/39, o immobili situati nella zona interna ai viali di circonvallazione: in tali casi la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

Art. 18- Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

1. Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico-ambientali ed il decoro urbano.

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, assi tangenziali e relativi raccordi di immissione.

3. abrogato

4. Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento.

5. Sono vietate lungo le arterie radiali di penetrazione le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

6. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne, dei supporti affissivi, similar affissivi e dei cosiddetti elementi di arredo urbano, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata stradale.

7. Di massima la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

8. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad

eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.

9. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.

10. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.

TITOLO IV- TRANSITORIE E FINALI

Art. 19- Verifiche periodiche e revoche

1. Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

2. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

3. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 20- Rimozioni dei mezzi abusivi

1. L'Amministrazione comunale provvede a fare rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

2. Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 21- Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

2. Sarà altresì sanzionabile in misura ridotta la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura ridotta la mancata esibizione dell'autorizzazione - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

3. La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 22- Norma transitoria

1. Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di un anno dalla data stessa; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 19 e 20.